

RISPOSTA AI QUESITI
 in materia di GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE.

QUESITO	RISPOSTA
<p>La Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”, all’articolo 5 prevede che:</p> <p>1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del R.D n. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori,</p> <p>2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51 comma 1 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.</p> <p>La DGR X/1274 del 24.1.2014 allegato A, alla lettera d) fa riferimento alle strutture residenziali o semiresidenziali di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 12 marzo</p>	<p>1)No. Ospedali, ambulatori medici e centri di primo soccorso non sono presenti nell'elencazione dell'articolo 2 (Definizioni) dell'Allegato A) della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014). Si ricorda peraltro che l'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013 consente all'Amministrazione Comunale di individuare "altri luoghi sensibili" rispetto a quelli elencati dal precedente comma 1, valutato l'impatto degli insediamenti "sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".</p> <p>2)Sì, la d.g.r. n. 1274 del 2014 si applica anche alle sale scommesse qualora nei locali siano installate delle apparecchiature apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.</p>

2008, n. 3, operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale.

La legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 all'articolo 1 comma 2 così individua tali strutture:

“L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1”.

Alla luce della considerazione tecnico giuridica che all'interno di una sala scommesse autorizzata con licenza dell'art 88 TULPS dalla Questura è possibile, oltre ad esercitare le scommesse su eventi sportivi, installare e far funzionare senza alcun ulteriore titolo di legittimazione i videogiochi dell'articolo 110 comma 6 lettera b) cioè le Videolottery, così grandemente di impatto ai fini della ludopatia, e tenuto conto del recente orientamento giurisprudenziale del TAR Puglia sent. 274/2023 che ha equiparato gli studi medici ed ambulatori privati alle strutture sanitarie, SI CHIEDE:

- 1) Se nelle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario come definite dalla legge regionale n. 8/2013 possano farsi rientrare anche gli ambulatori e studi medici privati, al fine del calcolo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
- 2) Se le sale scommesse autorizzate ai sensi dell'art. 88 TULPS che potenzialmente possono installare, senza

alcuna comunicazione ulteriore o titolo di legittimazione ulteriore i videogiochi dell'articolo 110 comma 6, debbano essere considerate al pari delle sale da gioco sottoposte al limite della distanza da luoghi sensibili, data il potenziale impatto ludopatico.